

Capitolo I

La notificazione a cura dell'avvocato, in generale

Sommario: 1. La notificazione. – 2. Fonti. – 3. Natura e limiti della facoltà riconosciuta agli avvocati. – 4. Ambito operativo della facoltà di notificazione dell'avvocato. – 5. Gli atti che l'avvocato può notificare in proprio. – 5.i. A proposito dell'intimazione di sfratto o licenza, in particolare. – 6. Gli atti che l'avvocato può notificare in proprio (ripresa e conclusione). – 7. L'ambito di operatività territoriale della facoltà. – 8. Patologie.

1. La notificazione

Con il termine “notificazione” si intende un procedimento preordinato, da esperirsi per tramite di soggetti qualificati e finalizzato a conseguire la certezza legale della conoscenza di un atto, giudiziale o stragiudiziale, da parte di uno o più soggetti determinati; e ciò, ogniquale volta detta certezza legale sia richiesta affinché l'atto in questione spieghi (in tutto o in parte) gli effetti giuridici suoi propri¹.

Sebbene l'effettiva conoscenza dell'atto da notificare sia il fine perseguito in pratica dall'attività notificatoria (così da garantire il diritto di difesa e il contraddittorio delle parti), che ciò si verifichi nella realtà non costituisce tuttavia lo scopo giuridicamente rilevante e caratterizzante della notificazione.

In altri termini, l'istituto non si preoccupa che il destinatario della notificazione venga effettivamente a conoscenza dell'atto, quanto piuttosto che sia posto nella condizione di conoscerlo, lasciando poi alla sua diligenza e responsabilità di prenderne effettiva cognizione.

Di talché la definizione data poche righe fa dovrebbe essere corretta nel

¹ Si veda, *amplius*, GIAMPIERO BALENA, voce “Notificazione e comunicazione”, in *Digesto delle Discipline Privatistiche*, Utet, 1995, vol. XII, p. 261.

senso che il fine della notificazione è la certezza legale della conoscibilità dell'atto da parte del destinatario.

Sarebbe allora più esatto ritenere che la notificazione è in prevalenza un onere che incombe a chi voglia far valere una propria pretesa nei confronti di altri, così da legittimare il procedimento anche nell'ipotesi che i controinteressati rimangano inerti o assenti.

In considerazione degli interessi pubblicistici coinvolti nel procedimento di notificazione, l'attività inerente è tradizionalmente riservata ai pubblici ufficiali, segnatamente e in particolare gli ufficiali giudiziari; forme speciali o alternative di notificazione trovano comunque e pur sempre espressa disciplina legislativa e il previo avallo dell'autorità giudiziaria².

2. Fonti

Con la L. 21 gennaio 1994, n. 53, «Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali»³ è stata riconosciuta agli avvocati la facoltà di effettuare *in proprio* la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali.

L'art. 1, in particolare, stabilisce che l'avvocato possa «eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale» avvalendosi, a determinate condizioni, del servizio postale o della posta elettronica certificata; nel successivo art. 4 si prevede, inoltre, che la notificazione possa essere effettuata anche direttamente (cioè, a mani proprie) al destinatario, quando quest'ultimo sia un altro avvocato che abbia la qualifica di domiciliatario di una parte.

La citata L. 53/1994 costituisce la principale fonte normativa che regola l'esercizio della facoltà di notificazione riconosciuta agli avvocati, sebbene non l'unica; di seguito, elenchiamo altri provvedimenti legislativi e regolamentari che completano la disciplina dell'istituto in esame:

- L. 20 novembre 1982, n. 890;
- codice di procedura civile (R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443): artt. 136-151, 160;

² Si pensi, per esempio, alla notificazione per pubblici proclami (art. 150 C.P.C.) che necessita di preventiva autorizzazione del giudice procedente.

³ Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 gennaio 1994, n. 20. Nella rubrica e nel testo della legge si fa riferimento anche ai “procuratori legali”; peraltro, il termine «procuratore legale», ove compaia, deve intendersi sostituito con il termine «avvocato» per effetto del disposto dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, in seguito alla soppressione dell'albo dei procuratori legali.

- disposizioni di attuazione al C.P.C.: artt. 47-51;
- D.M. Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44: art. 18;
- provvedimento del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia (DGSIA) 16/04/2014: art. 19-*bis*;
- D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221): art. 16-*septies*.

3. Natura e limiti della facoltà riconosciuta agli avvocati

Per effetto della legge in esame, l'avvocato entra nel novero dei soggetti qualificati del procedimento notificatorio, potendo, a determinate condizioni, compiere personalmente attività di notificazione in tutto e per tutto parificabile a quella dell'ufficiale giudiziario.

Non a caso, infatti, l'art. 6 L. 53/1994 stabilisce che l'avvocato «è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto» quando compila la relazione di notificazione ovvero le annotazioni previste nel caso di notificazione diretta; pertanto, la relazione di notificazione e le annotazioni anzidette debbono a loro volta essere considerate “atti pubblici”, cioè atti fidefacenti sino a querela di falso.

Da un'altra visuale, pare altrettanto logico e consequenziale ritenere che irregolarità o abusi compiuti dall'avvocato nell'esercizio della facoltà di notificazione possano addirittura concretare il reato di falso in atto pubblico (artt. 476-481 C.P.); indipendentemente da ciò, il comma 2 del medesimo art. 6 precisa che «il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare», che è attualmente sanzionato dall'art. 58 del vigente Codice Deontologico Forense con la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per un periodo da due a sei mesi.

Ciò, peraltro, è perfettamente congruente con la funzione che la relazione di notificazione è chiamata a svolgere nell'ambito del processo (quando attiene a un atto giudiziale) oppure nell'ambito dei rapporti giuridici non processuali (quando attiene a un atto stragiudiziale), cioè attestare con forza di verità (ossia: dare certezza legale) che quel determinato atto è stato ritualmente notificato al destinatario e nel giorno indicati nella relazione stessa.

Tale parificazione dell'avvocato al pubblico ufficiale notificatore fa naturalmente sorgere alcuni interrogativi pratici.

Innanzitutto, l'avvocato autorizzato alla notificazione *ex* L. 53/1994 può ancora effettuare notificazioni tramite l'Ufficiale giudiziario?

La risposta non può che essere affermativa: la facoltà di notificazione è, appunto, una “facoltà”; ciò significa, fra l'altro, che l'avvocato che ne sia

munito non è obbligato ad avvalersene, restando alla sua discrezionalità di richiedere, quando lo ritenga, l'attività dell'Ufficiale giudiziario (salvo, ovviamente, che l'Autorità giudiziaria o la legge non prescrivano una determinata forma di notificazione).

Ci si potrebbe altresì chiedere se l'avvocato autorizzato alla notificazione ex L. 53/1994 possa effettuare notificazioni per altri avvocati (alla stregua di un Ufficiale giudiziario).

In questo caso, invece, occorre rispondere negativamente: la facoltà di notificazione è strettamente personale; inerisce, cioè, alla persona dell'avvocato cui viene riconosciuta, conseguendone che:

– non può essere concessa ad associazioni professionali o società tra professionisti in quanto tali;

– l'avvocato che sia socio di un'associazione professionale ovvero di una società tra professionisti non può effettuare le notificazioni in favore degli altri soci o dell'associazione o società; se, tuttavia, la procura è conferita a più avvocati facenti parte della medesima associazione o società – o, in generale, a più avvocati – è sufficiente che la stessa comprenda anche l'avvocato abilitato alla notificazione *in proprio*, affinché la notificazione da questi effettuata sia valida⁴.

L'equivalenza della notificazione operata dall'avvocato a quella a cura dell'ufficiale giudiziario è dato ormai pacificamente recepito in giurisprudenza: «ai sensi dell'art. 1 L. 21 gennaio 1994, n. 53, l'avvocato, munito di procura alle liti a norma dell'art. 83 C.P.C. e dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata»⁵.

4. Ambito operativo della facoltà di notificazione dell'avvocato

È bene chiarire sin da subito che la L. 53/1994 non ha, tuttavia, attribuito all'avvocato una facoltà di effettuare le notificazioni generale e indiscrimi-

⁴ Si veda *infra*, quando tratteremo dei requisiti abilitanti della facoltà di notificazione, per la miglior comprensione di quanto appena esposto nel testo.

⁵ Cons. Stato, Sez. V, 22 marzo 2012, n. 1631; si leggano anche, *inter alia*: Cass. Civ., Sez. V, 24 marzo 2011, n. 6811 e App. Torino, 27 settembre 2005.

nata, quasi che all'avvocato fossero stati conferiti alcuni dei poteri propri dell'ufficiale giudiziario.

L'art. 1 L. 53/1994, difatti, precisa che «può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale» «l'avvocato munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto».

La norma in parola, quindi, oltre a stabilire dei requisiti soggettivi per l'acquisizione della facoltà («l'autorizzazione del consiglio dell'ordine», in via generale – ma con la rilevante eccezione delle notificazioni per via telematica – e la «procura alle liti», in via particolare), pone altresì dei limiti oggettivi all'operatività della facoltà in esame.

Rimandando a quanto si esporrà più oltre in merito all'autorizzazione consiliare, deve innanzitutto concludersi che l'avvocato non può quindi notificare qualunque atto ma solo quelli inerenti un incarico ricevuto e formalizzato mediante apposita procura «a norma dell'art. 83 C.P.C.».

La lettera della norma parrebbe presentare una certa qual incongruenza, esigendo da un lato una procura a norma dell'art. 83 C.P.C. – cioè, una procura per una controversia giudiziale – e dall'altro facultizzando l'avvocato alla notificazione di atti stragiudiziali.

Sorge quindi spontaneo chiedersi come possa l'avvocato notificare un atto *stragiudiziale* se l'art. 1 L. 53/1994 richiede una procura *alle liti*.

Il dubbio deve, a nostro avviso, risolversi nel senso che la locuzione «procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile» vada interpretata estensivamente (*lex minus dixit quam voluit*) nel senso che, per quanto attiene agli atti stragiudiziali, sia richiesto un atto che assolva al medesimo fine soddisfatto, in ambito giudiziale, dalla procura *ex art. 83 C.P.C.*

Solo così, infatti, è possibile mantenere valore alla previsione relativa agli atti stragiudiziali che, viceversa, dovrebbe ritenersi *tamquam non esset* essendo l'ambito della facoltà notificatoria dell'avvocato altrimenti ristretto al solo ambito giudiziale dall'aderenza stretta al dettato normativo, cioè al riferimento all'art. 83 C.P.C.

In concreto, quindi, quando debba effettuare la notificazione di un atto stragiudiziale, l'avvocato dovrà essere previamente abilitato dal rilascio di apposita procura (non «alle liti», quindi, ma «alla notifica») da parte del cliente.

Tale procura, poi, dovrà necessariamente essere conferita nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, essendo escluso che l'autenticazione della sottoscrizione del conferente possa essere effettuata dallo stesso avvocato, poiché la facoltà di certificazione della sottoscrizione

della parte assistita è riconosciuta all'avvocato solo nelle ipotesi di cui all'art. 83, comma 2, C.P.C. (cioè quando la procura è apposta a margine o in calce di un atto processuale).

Incidentalmente, pare non inopportuno rammentare che l'elencazione degli atti a margine o in calce ai quali può apporsi la procura alle liti è ormai pacificamente ritenuta non tassativa (quantomeno per il giudizio di merito, mentre diversamente è stato ritenuto – ma non senza ragione – per il giudizio di legittimità); secondo la Suprema Corte, infatti, «non è configurabile una tassatività degli atti sui quali è apponibile la procura speciale, in considerazione del fatto che dal testo dell'art. 125 C.P.C. si desume che l'unico requisito richiesto dalla legge è che la procura sia apposta su un atto depositato prima della costituzione, di tal che la procura apposta in calce o sul retro di un atto diverso da quelli elencati dall'art. 83 C.P.C. è idonea a raggiungere lo scopo di instaurare un valido rapporto processuale, se detto atto sia depositato al momento della costituzione in giudizio e la controparte, come nel caso in esame, non abbia specificamente contestato la regolarità del mandato»⁶.

Diversamente, si accennava, è a dirsi per la procura rilasciata per il giudizio di legittimità; ma in tal caso la tassatività deriva dalla struttura stessa del giudizio: «nel giudizio di cassazione la procura speciale al difensore, stante il tassativo disposto dell'art. 83, comma 3, C.P.C., non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, né è ammissibile una ratifica di tale procura con atto successivo, perché, diversamente dalle fasi processuali di merito, i poteri rappresentativi devono sussistere al momento del conferimento della procura speciale. (Il principio è stato affermato dalla S.C. per il caso di procura speciale con atto notarile rilasciata solo dopo l'atto di integrazione del contraddittorio, contenente una mera procura a margine)»⁷.

⁶ Cass. Civ., Sez. II, 16 marzo 2009, n. 6404; conformi, si vedano anche: Cass. Civ., Sez. II, 3 aprile 2007, n. 8237; Cass. Civ., Sez. II, 27 giugno 2003, n. 10251; Cass. Civ., Sez. I, 8 agosto 1997, n. 7397.

⁷ Cass. Civ., Sez. II, Ord. 28 agosto 2007, n. 18132; in materia di procura a difendere avanti le Magistrature Superiori e notificazione *in proprio ex* L. 53/1994 si ritiene interessante la lettura di Cons. Stato, Sez. IV, 7 aprile 2009, n. 2179.

5. Gli atti che l'avvocato può notificare in proprio

Per quanto concerne, poi, i limiti “oggettivi” di operatività della facoltà notificatoria degli avvocati, l'art. 1 L. 53/1994 indica gli “atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale”.

La formula normativa è alquanto ampia, generica e, per certi versi, imprecisa.

Analizzando logicamente tale formula – anche sulla scorta di quanto appena esposto in tema di limiti “soggettivi” all'operatività della facoltà notificatoria – si ritiene di poter affermare che essa ricomprenda, innanzitutto, tutti gli atti del processo civile e del processo amministrativo⁸, di cognizione come di esecuzione e di merito come cautelari, che non comportino tuttavia il necessario esercizio di ulteriori poteri.

Pertanto (ed esemplificativamente), l'avvocato potrà notificare *in proprio* gli atti di parte introduttivi del giudizio (atto di citazione, ricorso, *etc.*); i provvedimenti giudiziali (sentenze, decreti, *etc.*), soli oppure uniti ad atti di parte (sentenza esecutiva e pedissequo atto di precetto).

Pertanto, deve escludersi che rientrino nel novero degli atti notificabili in proprio dall'avvocato gli atti di pignoramento immobiliare ovvero gli atti di pignoramento presso terzi, essendo l'attività di sottoposizione del bene al vincolo pignoratorio riservata all'ufficiale giudiziario⁹.

Di contro, è da ritenere che la notificazione effettuata *in proprio* dall'avvocato sia esperibile anche nell'ipotesi dell'intimazione di sfratto o di licenza, per morosità e/o per finita locazione, di cui all'art. 660 C.P.C., anche se – il *caveat* è d'obbligo – saranno necessari, nel caso di specie, ulteriori attività per il corretto perfezionamento della notificazione.

⁸ Al di là dell'intitolazione della L. 53/1994 e del dettato dell'art. 1 di essa, appare il caso di rilevare come l'art. 39, comma 2, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo) espressamente disponga: «Le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile»; il che elimina ogni ulteriore dubbio (ve ne fossero stati ...) circa la piena applicabilità della L. 53/1994 anche al processo amministrativo.

⁹ Neppure l'intimazione ai testimoni era effettuabile in proprio dall'avvocato in forza della L. 53/1994; la riforma dell'art. 250 C.P.C. – operata dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80 – ha comunque reso possibile un tanto, seppure al di fuori dell'ambito di operatività della L. 53/1994: si veda la trattazione dedicata, *infra*.

5.i. A proposito dell'intimazione di sfratto o licenza, in particolare

L'intimazione di sfratto o di licenza, per morosità o per finita locazione, viene appositamente disciplinata nell'art. 660 C.P.C. (la cui rubrica – “Forma dell'intimazione” – è forse un tantino imprecisa, dato che la norma si occupa delle modalità di notificazione più che del contenuto dell'intimazione stessa).

L'art. 660 C.P.C. considera (ovviamente) la notificazione effettuata dall'ufficiale giudiziario, e pone come paradigma principale la notificazione in mani proprie del destinatario, tant'è vero che l'ultimo comma dell'art. 660 cit. prescrive espressamente che, ove la notificazione non sia così avvenuta (per esempio, perché l'atto è stato consegnato a un familiare convivente o al portiere dello stabile, in assenza del destinatario), l'ufficiale giudiziario spedisca all'intimato avviso dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata e allegghi all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione.

Per i casi di notificazione tramite il servizio postale, l'art. 7, ultimo comma, L. 890/1982 prevedeva – sino alle modifiche introdotte dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 (a decorrere dall'1 gennaio 2018) – che qualora l'avviso di ricevimento non fosse stato sottoscritto dal destinatario in persona, avrebbe dovuto provvedere direttamente l'agente postale all'invio dell'avviso di avvenuta notificazione.

Con un tale regime, la notificazione postale delle intimazioni *ex art. 660 C.P.C.* non solo era possibile, ma neppure richiedeva al notificante alcun particolare onere aggiuntivo.

La suindicata novella ha abrogato la disposizione di cui al previgente ultimo comma dell'art. 7, e il combinato disposto di questo e del successivo art. 8 individua un quadro dal quale l'avviso di avvenuta notificazione a cura dell'operatore postale è scomparso: attualmente, questi deve soltanto avvisare dell'infruttuoso tentativo di notificazione e del conseguente deposito del plico presso i propri uffici.

Tale nuovo assetto normativo si presenta, pertanto, assolutamente sfavorevole e scoraggiante, con riferimento alle notificazioni tramite il servizio postale *in subiecta materia*.

Poiché, infatti, si è ritenuto – nella giurisprudenza di merito¹⁰ – che l'art.

¹⁰ «L'esigenza di garantire nella maggior misura possibile la conoscibilità dell'atto (di intimazione di licenza o sfratto) da parte del destinatario, alla luce degli effetti definitivi ed irreversibili che la legge fa derivare dalla diserzione del convenuto dall'udienza (art. 663 C.P.C.), viene già assicurata ed è soddisfatta dalla disposizione speciale di cui all'art. 660, ultimo comma, C.P.C. che non può essere derogata dalla disciplina generale avendo tenore

660, ultimo comma, C.P.C. costituisca norma speciale e rimanga, quindi, inderogabile da norma generale (quale, appunto, la L. 890/1982), consegue logicamente che se si tenti di effettuare la notificazione dell'intimazione di sfratto o di licenza tramite il servizio postale a' sensi della L. 890/1982 (e, correlativamente, della L. 53/1994), al notificante (ufficiale giudiziario o avvocato) incomberà l'ulteriore onere di accertare che l'avviso di ricevimento sia stato sottoscritto personalmente dal destinatario, e in caso negativo di provvedere all'inoltro della comunicazione di avvenuta notificazione.

È abbastanza facile la previsione che, con elevata probabilità, gli avvocati non provvederanno più *in proprio* alla notificazione dell'intimazione di licenza o sfratto, ma si rivolgeranno invece all'ufficiale giudiziario, richiedendo oltretutto la consegna a mani: con buona pace della deflazione del carico di lavoro degli uffici UNEP cui la L. 53/1994, fra le altre cose, mirava.

6. Gli atti che l'avvocato può notificare *in proprio* (ripresa e conclusione)

Riprendendo quanto detto all'inizio del precedente paragrafo, possiamo ora precisare che l'imprecisione che si rimproverava alla formula normativa concerne la locuzione "atti in materia ... stragiudiziale" (considerando che la c.d. "materia stragiudiziale" giunge per terza dopo le "materie" "civile" e "amministrativa").

In realtà, la norma avrebbe dovuto, più correttamente, essere formulata come segue: "atti giudiziari e stragiudiziali, in materia civile e amministrativa"; il recente legislatore ci ha purtroppo abituati a imprecisioni e sciatte di tal fatta; in questo caso, si può concludere che si tratti di un "peccato veniale", il che non toglie che peccato comunque ci sia. Purtroppo ancora, si vedrà *infra* come non sia la sola imperfezione della legge, né – ahinoi – la più grave.

specifico (*lex specialis derogat generali*). Nel procedimento per convalida di sfratto esigere quindi un'ulteriore notifica *ex art. 7* della L. 20 novembre 1982, n. 890, come modificato dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, oltre a quella prescritta *ex art. 660*, ultimo comma, C.P.C., si ridurrebbe in un inutile duplicato in contrasto col principio di valenza costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) [N.d.R.: il riferimento è al solo art. 7 L. 890/1982, poiché all'epoca il testo della norma era diverso da quello attualmente in vigore; nello specifico, l'ultimo comma del ridetto art. 7 conteneva la previsione dell'invio dell'avviso per raccomandata che attualmente si rinviene nel successivo art. 8]» (Trib. Modena, Sez. II, 1 luglio 2008, in *Giur. It.*, 2009, 2, 427 con nota di BULGARELLI).

Ciò chiarito, l'estensione della facoltà notificatoria anche agli "atti stragiudiziali" impone di riconoscere che in essa siano ricompresi tutti gli atti che possono rientrare nelle "materie civile e amministrativa", quali atti di diffida, di messa in mora, *etc.*

Per le stesse ragioni suesposte, anche gli atti relativi al giudizio arbitrale debbono ritenersi inclusi nella facoltà notificatoria di cui trattasi, e ciò sia per gli arbitrati rituali, sia per gli arbitrati irrivali.

7. L'ambito di operatività territoriale della facoltà

Come noto, la competenza territoriale alla notificazione, per quanto concerne l'ufficiale giudiziario, è individuata, alternativamente, dall'Ufficio giudiziario cui l'atto inerisce ovvero dalla residenza del destinatario della notificazione.

Il che, dal lato dell'avvocato, può comportare scomodità e/o aggravii di spesa: si pensi, per fare l'esempio più banale, al caso della notificazione di un atto d'appello, quando l'avvocato abbia il proprio domicilio professionale in un comune che non è sede di Corte d'Appello e uno o più destinatari dell'appello abbiano domicilio e/o residenza al di fuori del circondario del suo Tribunale di riferimento; analoghi problemi logistici si presentano, poi, nel caso si debba notificare un ricorso o un controricorso per cassazione¹¹.

Per la notificazione disciplinata dalla L. 53/1994 valgono, invece, regole affatto diverse.

Occorre, innanzitutto, distinguere a seconda che si tratti di una notificazione c.d. "diretta" oppure tramite il servizio postale o, ancora, a mezzo della posta elettronica certificata.

La notificazione diretta mediante consegna materiale della copia dell'atto da notificare (equivalente della notificazione in mani proprie del destinatario) è possibile solo tra avvocati iscritti nel medesimo albo (art. 4, comma 2, L. 53/1994; si veda, *amplius, infra*).

In questo caso, il limite territoriale deriva dalla limitazione soggettiva della facoltà, ma può considerarsi più un accidente fattuale che una restri-

¹¹ Invero, la possibilità di effettuare la notificazione per via telematica ha reso alquanto inattuali le problematiche esemplificate nel testo; tuttavia, il fatto che non tutti gli uffici giudiziari siano a oggi operanti nel sistema del processo telematico (particolarmente, la Corte di Cassazione) può scoraggiare non pochi a notificare via PEC, non essendo esattamente immediato né semplicissimo produrre la prova della notificazione telematica in un ufficio "non telematico" (lo si vedrà nel capitolo dedicato espressamente alla notificazione tramite la posta elettronica certificata).

zione spaziale propriamente intesa (tenuto conto, oltretutto, che tale limitazione territoriale concerne, a ben vedere, solo i locali in cui l'avvocato domiciliatario ha il proprio studio e presso cui il domicilio sia stato effettivamente eletto; sul punto, si tornerà nell'ambito della trattazione delle modalità della notificazione diretta).

La notificazione a mezzo della posta elettronica certificata (anche diretta: artt. 3-*bis* e 4, comma 1, L. 53/1994) e la notificazione a mezzo del servizio postale (a' sensi della L. 890/1982), invece, non incontrano limiti nell'ambito del territorio nazionale; al riguardo, chiarissima è stata la giurisprudenza: «il nuovo tipo di notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali delineato dalla L. 53/1994 (che si affianca alle forme tradizionali di notificazione) si basa sull'eliminazione del coinvolgimento della figura dell'ufficiale giudiziario, in quanto il difensore è stato trasformato in organo del relativo procedimento notificatorio. Ne consegue che – a differenza di quanto avviene per l'ufficiale giudiziario, per il quale, in quanto inserito nell'organico giudiziario, vige il principio fondamentale della competenza territoriale – nei confronti dell'avvocato non può configurarsi alcuna questione di competenza territoriale, non incontrando egli alcun limite territoriale alla sua potestà notificatoria (fattispecie relativa alla notificazione di una sentenza impugnata con ricorso per cassazione)»¹².

È al contrario da ritenere che non sia possibile avvalersi della facoltà di notificazione *in proprio* ove il destinatario si trovi al di fuori del territorio nazionale, se non altro perché ne difetta espressa previsione, sia nella L. 53/1994, sia nella presupposta L. 890/1982.

8. Patologie

La L. 53/1994 introduce un unico tipo di sanzione per il mancato rispetto delle prescrizioni in essa contenute, in ordine alla validità ed efficacia delle notificazioni eseguite a' suoi sensi: la nullità.

La sanzione è posta dall'art. 11, a chiusura sostanziale della disciplina dell'istituto¹³.

¹² Cass. Civ., Sez. Lavoro, 19 febbraio 2000, n. 1938, in *Mass. Giur. It.*, 2000; appena più recenti, si leggano anche, nello stesso solco: Cass. Civ., Sez. I, 25 giugno 2003, n. 10077, in *Mass. Giur. It.*, 2003, *Gius.*, 2003, 24, 2793, *Arch. Civ.*, 2004, 526; Cons. Stato, Sez. V, 28 settembre 2005, n. 5185, in *Foro Amm. CDS*, 2005, 2627.

¹³ I successivi artt. 12 e 13, infatti, concernono l'uno il termine entro il quale il Ministero

Partendo da tale dato normativo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione¹⁴ hanno innanzitutto argomentato che, con la legge in questione, è stata in via generale assegnata anche agli avvocati la funzione di procedere alla notificazione di atti in materia civile e amministrativa; in altri termini, tale facoltà pertiene alla figura professionale dell'avvocato in quanto tale, alla stregua di funzioni più "tradizionali" quali – per fare che l'esempio più ovvio – lo *ius postulandi*.

L'esercizio di detta funzione, peraltro, richiede la sussistenza di ben determinati presupposti (indicati nella legge medesima), la cui mancanza o inosservanza, in ogni caso, non è suscettibile di rendere inesistente la notificazione effettuata, bensì "solamente" nulla.

Tale nullità è rilevabile d'ufficio (anche per l'espreso disposto dell'art. 11 L. 53/1994), ma non insanabile: «quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa»¹⁵.

La giurisprudenza di legittimità (e anche di merito) successiva si è mantenuta prevalentemente conforme all'indirizzo posto dalle Sezioni Unite¹⁶.

della giustizia avrebbe dovuto emanare i decreti attuativi di sua competenza e l'altro la data di entrata in vigore della legge stessa.

¹⁴ «La L. 21 gennaio 1994, n. 53, disciplinante la facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati (e procuratori legali), nella parte che interessa (artt. 4 e 7), dopo aver statuito che "l'avvocato ..., che intende avvalersi della facoltà prevista dalla presente legge, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell'ordine del cui albo è iscritto ...", nel successivo art. 11 cita, testualmente, che "le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle, e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti, e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica". Alla stregua del dato letterale, inequivocabile, della disposizione legislativa da ultimo riportata, è da ritenere che, avendo la ridetta L. 53/1994 assegnato, anche, agli avvocati la funzione di procedere, sia pure nella ricorrenza di ben determinate condizioni, alla notificazione di atti in materia civile, l'attività notificatoria dagli avvocati medesimi posta in essere non possa essere ravvisata giuridicamente inesistente, e sia solo nulla se posta in essere nella carenza di taluna delle condizioni cennate, in particolare, di quella consistente nel conseguimento della previa autorizzazione del consiglio dell'ordine» (Cass. Civ., Sez. Unite, 1/12/2000, n. 1242, in *Mass. Giur. It.*, 2000).

¹⁵ Cass. Civ., Sez. III, 22 giugno 2001, n. 8592, in *Mass. Giur. It.*, 2001; nonché Cass. Civ., Sez. V, 5 agosto 2004, n. 15081, in *Mass. Giur. It.*, 2004; *CED Cassazione*, 2004; *Arch. Giur. Circolaz.*, 2005, 755; *Foro It.*, 2005, 1, 1862.

¹⁶ Si vedano, per esempio: Cass. Civ., Sez. III, 4 aprile 2001, n. 4986, in *Mass. Giur. It.*, 2001; *Giur. It.*, 2002, 267; Cass. Civ., Sez. V, 2 maggio 2001, n. 6166, in *Mass. Giur. It.*, 2001; *Fisco*, 2001, 11446, con nota di G.C.; *Foro It.*, 2001, I; Cass. Civ., Sez. II, 27 luglio

È peraltro il caso di dar conto di un diverso e contrastante orientamento (per quanto minoritario), secondo il quale le irregolarità del procedimento notificatorio *in proprio* darebbero addirittura luogo al ben più grave (e assolutamente insanabile) vizio d'inesistenza della notificazione.

Con particolare riferimento alla notificazione c.d. diretta (cioè, non effettuata a mezzo del servizio postale), sia pur anteriormente alla ridetta pronuncia delle Sezioni Unite, si era espressa nel senso dell'inesistenza la Sezione Prima Civile della Suprema Corte¹⁷.

Poiché, a ben vedere, il contrasto si rivela più apparente che reale, pare opportuno riportare di seguito la parte rilevante della motivazione, onde sia poi più chiaro il ragionamento che ne trarremo:

«Nell'attuale ordinamento processuale vige la regola dettata dall'art. 137 C.P.C. che le notificazioni in materia civile sono eseguite (per quel che interessa) su istanza di parte, dall'ufficiale giudiziario (o dall'aiutante ufficiale giudiziario cui l'art. 165 D.P.R. 1229/1959 assegna in tale settore eguale competenza), il quale, secondo il disposto dell'art. 106 del menzionato D.P.R. 1229/1959, compie gli atti del proprio ministero (nell'ambito del mandamento ove ha sede l'ufficio al quale è addetto) con attribuzione esclusiva.

«Con riguardo allo svolgimento dell'attività di notifica, egli partecipa ad una duplice serie di rapporti, una prima con il soggetto che richiede la notificazione, avente carattere esclusivamente personale; ed una seconda con il destinatario e, per esso, con il consegnatario della copia dell'atto, in relazione alla quale, invece, la legge gli consente di perfezionare la notificazione o consegnando direttamente l'atto nelle mani proprie del destinatario (art. 138) o delle persone indicate nell'art. 139, ovvero con l'ausilio del servizio postale (art. 149).

«E tuttavia, alle poche eccezioni a questo sistema, sostanzialmente consistenti nella notificazione per pubblici proclami (art. 150) e nelle forme di notificazione ordinate dal giudice di cui all'art. 151 C.P.C., la recente legge 53/1994 ha aggiunto una fattispecie ulteriore costituita dall'attribuzione all'avvocato, munito di procura alle liti a norma dell'art. 83 C.P.C. e dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto, della facoltà di

2005, n. 15707, in *Guida al Diritto*, 2005, 41, 73; Trib. Bologna, Sez. III, 25 luglio 2006, in *Il caso.it*, 2007; Trib. Reggio Emilia, 21 maggio 2007, in *Pluris*; Cass. Civ., Sez. I, 25 febbraio 2011, n. 4704, in *CED Cassazione*, 2011; Cass. Civ., Sez. II, 10 marzo 2011, n. 5743, in *CED Cassazione*, 2011; Cons. Stato, Sez. V, 18 novembre 2011, n. 6091, in *Pluris*.

¹⁷ Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2000, n. 8041, in *Mass. Giur. It.*, 2000; *Foro It.*, 2001, I, 1007 con nota di SBARAGLIO.

eeguire notificazioni di atti civili, amministrativi e giudiziari, capovolgendo però l'ordine seguito dagli artt. 138 e segg. C.P.C.: perché l'ipotesi principale è considerata (art. 1) proprio quella "a mezzo del servizio postale", avente qui carattere generale, mentre il successivo art. 4 consente al suddetto avvocato anche l'esecuzione della notifica "direttamente, mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario", come è avvenuto nella specie, soltanto nel caso in cui "il destinatario sia altro avvocato, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte e che sia iscritto nello stesso albo del notificante".

«Questo quadro normativo è sufficiente ad evidenziare che l'espressione "direttamente" contenuta in quest'ultima norma non ha lo stesso significato dell'espressione "personalmente", come sostenuto dalla società A., in quanto il legislatore l'ha usata in contrapposizione alla notifica "a mezzo del servizio postale" disciplinata dal precedente art. 1: e, quindi, chiaramente con il significato "non a mezzo del servizio postale", come confermano tanto il prosieguo della stessa proposizione dal quale, invece, la ricorrente l'ha isolata, quanto il successivo art. 5 rivolti a specificare dettagliatamente le modalità con cui la notifica "diretta" deve essere svolta per potersi perfezionare nel modo che offre non solo la maggiore probabilità, ma anche la sicurezza di determinare la immediata presa di conoscenza dell'atto da parte del destinatario.

«Del resto, analoga contrapposizione tra notifica da parte dell'ufficiale giudiziario a mezzo posta e notifica diretta al destinatario è contenuta nell'art. 1 della L. 890/1982, che disciplina le modalità delle notificazioni di atti a mezzo del servizio postale (sent. 4072/1998); e d'altra parte, la stessa L. 53/1994 si avvale per ben due volte proprio del termine "personalmente" (art. 1 ed art. 5, secondo comma), così palesando di conoscere e di averne preventivamente apprezzato la diversità di significato con il termine "direttamente", prescelto, invece, nell'art. 4: e perciò ribadendo di non aver usato promiscuamente le due espressioni.

«Ciò malgrado, ritiene il Collegio che l'attività di notificazione dell'atto, almeno nella fase di trasmissione e di consegna "diretta" dello stesso, non possa essere delegata dall'avvocato munito della procura e dell'autorizzazione di cui all'art. 1 della L. 53/1994, ad altri, neppure se esercente la medesima professione legale, al pari di quanto avviene per le notificazioni compiute direttamente dall'ufficiale giudiziario, secondo le regole generali contenute negli artt. 137 e segg. C.P.C. e nella normativa complementare di cui al menzionato D.P.R. 1229/1959; con la conseguenza che anche in tal caso la possibilità di intervento di soggetti diversi resta circoscritta all'ipo-

tesi di notificazione, da parte dell'avvocato, a mezzo del servizio postale di cui all'art. 1 della Legge.

«Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che la notificazione è un atto processuale composito, articolato nell'atto di impulso proveniente dalla parte e negli atti dell'ufficiale giudiziario; i quali con riferimento alla fase suddetta e con particolare riguardo ai rapporti con il soggetto destinatario-consegnatario dell'atto, comportano (insieme con il compimento materiale di determinate operazioni) tutta un'attività di documentazione e di attestazione (anche per superare la resistenza di quest'ultimo), costituente attribuzione propria ed esclusiva dell'ufficiale giudiziario, perciò tenuto ex art. 110 del D.P.R. 1229/1959 a sottoscrivere i relativi atti: quale il fatto dell'accesso in un certo luogo, il fatto ed il modo della consegna ad una determinata persona, il tempo (giorno ed ora nel caso dell'art. 47 disp. att. C.P.C.) e l'eventuale rifiuto, nonché il fatto che sia stata prestata dal consegnatario una determinata dichiarazione; ed infine, la formazione di due relazioni e/o certificazioni, una sulla copia dell'atto rilasciata al destinatario ed un'altra sull'originale che viene restituito al soggetto che ha richiesto la notifica (art. 148 C.P.C.).

«E proprio per la particolare qualifica del soggetto che compie detta attività, la stessa acquista il valore della prova piena, e la certificazione del suo avvenuto compimento si presenta come vero e proprio atto pubblico, a norma dell'art. 2699 C.C., perciò facente fede, fino a querela di falso, della provenienza dall'ufficiale giudiziario che l'ha redatta, nonché delle dichiarazioni delle parti e dei fatti che l'ufficiale giudiziario attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700). Sicché analoghe considerazioni devono valere per l'avvocato che esegue direttamente e non per mezzo posta, la notifica ai sensi dell'art. 4 della L. 53/1994, posto che detta disposizione e quelle del successivo art. 5 gli attribuiscono identica non scindibile attività complessa, consistente non solo nel compimento delle medesime operazioni – normalmente devolute all'ufficiale giudiziario, ma anche identico potere-dovere di certificazione; che dunque, l'avvocato intanto può compiere, in quanto si tratti di fatti ed atti di sua immediata e diretta percezione (sentt. 2614/1981; 4333/1980).

«Siffatta conclusione non è contestabile neppure adducendo il disposto dell'art. 9, comma 3, R.D.L. 1578/1933 che consente all'avvocato di farsi rappresentare (con le modalità previste dalla norma) da un altro procuratore esercente presso uno dei tribunali della circoscrizione della Corte di appello, perché la delegazione professionale prevista da questa norma è limitata a singoli e determinati momenti dell'attività difensiva processuale e, quindi, in

concreto a specifici atti del processo (Sez. Un. 5260/1981, nonché 84/1982; 4820/1993); fra i quali non rientra sicuramente la notificazione diretta a provocare la presa di conoscenza di un atto da parte di determinati destinatari, a prescindere dal processo e da un possibile collegamento con quest'ultimo.

«L'interpretazione seguita dalla Corte, risulta, invece, testualmente ribadita dal terzo comma del menzionato art. 5 della L. 53/1994 che attribuisce "la qualifica di pubblico ufficiale ad ogni effetto" soltanto all'avvocato munito della procura e dell'autorizzazione di cui all'art. 1; che dunque è tenuto a compiere tutti gli adempimenti del procedimento di notificazione previsti dai precedenti commi nonché dall'art. 4, ed a conclusione di essi a "compilare" – perciò sottoscrivendo – la relazione di notificazione già descritta dall'art. 3.

«Laddove nel caso concreto, tutte le complesse formalità richieste dalla menzionata normativa, inerenti alla fase della consegna dell'atto al destinatario ed alla documentazione di detta attività, sono state eseguite da persona diversa dall'avvocato G., munito di procura e di autorizzazione, la quale ha peraltro sotto scritto la relazione di notifica; e, d'altra parte, non essendo state le stesse eseguite dal predetto avvocato, del quale costituivano attribuzione esclusiva secondo la previsione della L. 53/1994, e che nel compierle ed attestarle, avrebbe dovuto acquistare la qualifica di pubblico ufficiale, non è stato raggiunto l'effetto cui erano finalizzate di garantire il risultato del formale ricevimento dell'atto da parte del destinatario, e, nel contempo, di conferire certezza in ogni caso all'esito del procedimento di notificazione.

«Con la conseguenza necessitata (sent. 8079/1996) che la notifica della sentenza del Tribunale di B. eseguita da soggetto non avente la qualifica di ufficiale giudiziario, e neppure corrispondente all'avvocato indicato dalla menzionata L. 53/1994, si deve equiparare ad omessa notificazione, e perciò considerare giuridicamente inesistente; e con quelle ulteriori della totale inidoneità di essa a produrre effetti di alcun genere, fra cui, anzitutto, quello di far decorrere il termine breve degli artt. 325 e 326 C.P.C., nonché dell'insuscettibilità di sanatoria, peraltro prevista dall'art. 156, comma 3, C.P.C. soltanto per l'atto introduttivo di un giudizio e comunque, per un atto di natura processuale (sentt. 6141/1995; 2318/1990; 5588/1983)».

Dal testo della motivazione parrebbe emergere, sia pur non chiarissimamente, che il soggetto – diverso dall'avvocato munito di procura alle liti e autorizzato dal proprio consiglio dell'ordine – che ha materialmente compiuto le attività inerenti la notificazione diretta non fosse a sua volta un avvocato.

In tal caso, il ragionamento della Sezione I può ben dirsi compatibile con quanto contenuto nel successivo arresto delle Sezioni Unite.

Infatti, se il soggetto che ha materialmente effettuato la notificazione diretta non sia a sua volta un avvocato difetta la condizione personale che rappresenta il discrimine di applicabilità della L. 53/1994, secondo quanto stabilito in seguito dalle Sezioni Unite.

Di talché, ove la notificazione fosse stata effettuata da un altro avvocato (ovviamente né munito della procura alle liti, né dell'autorizzazione consiliare, altrimenti la notificazione sarebbe stata regolarissima), la sanzione applicabile sarebbe dovuta piuttosto essere quella della nullità.

La distinzione non è di poco momento, perché, come visto poc'anzi, la notificazione nulla presenta comunque un certo margine di sanabilità, laddove del tutto insanabile è invece la notificazione inesistente.

Successivamente alla pronuncia delle Sezioni Unite, tuttavia, la Corte dei Conti¹⁸ ha avuto modo di sanzionare con l'inesistenza una notificazione *in proprio* che, secondo invece la Corte di Cassazione sarebbe stata semplicemente nulla.

Più di recente, la Sezione II Civile della Suprema Corte ha affermato che «il procuratore che sia semplice domiciliatario è abilitato alla sola ricezione, per conto del difensore, delle notificazioni e comunicazioni degli atti del processo e non anche al compimento di atti di impulso processuale (quale, nella specie, la notifica del controricorso); pertanto, poiché – a norma dell'art. 1 L. 21 gennaio 1994, n. 53 – solo l'avvocato munito di procura alle liti può eseguire direttamente le notifiche, la notifica eseguita dal procuratore semplice domiciliatario è da ritenere inesistente anziché nulla, con conseguente impossibilità di applicare l'istituto della sanatoria per rag-

¹⁸ «La L. 53/1994 nel prevedere la facoltà per gli avvocati, comunque subordinata alla preventiva autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, di eseguire notificazioni, ha disposto che debbano essere osservate le dettagliate prescrizioni stabilite dalla stessa legge, per cui la partecipazione del ricorso introduttivo all'Amministrazione mediante spedizione dell'atto con ordinaria raccomandata con avviso di ricevimento senza l'osservanza di nessuna delle prescrizioni dettate dalla L. 53/1994 per la notificazione a mezzo posta (senza, cioè, l'utilizzo delle apposite buste ed avvisi di ricevimento, senza la redazione della relazione di notificazione, senza l'apposizione da parte dell'ufficio postale accettante del timbro di vidimazione, senza indicazione del numero di registro cronologico) non è suscettibile, per la totale assenza di elementi di identificazione della fattispecie, al tipo della notificazione, da considerarsi, conseguentemente, inesistente. Se è vero che la notificazione, a seguito della L. 53/1994, non costituisce più atto esclusivo dell'Ufficiale giudiziario, non è men vero che essa rappresenta tuttora un procedimento che, avendo caratteristiche proprie, non è surrogabile, salvo i casi previsti dalla legge (art. 151 C.P.C. e art. 12 L. 205/2000), da forme di partecipazione diverse» (Corte Conti, Sez. giurisdiz., 6 dicembre 2002, n. 916, in *CED Cassazione*, 2003).

giungimento dello scopo, prevista per i soli casi di nullità dall'art. 156 C.P.C.»¹⁹.

La motivazione della sentenza non offre ulteriori argomentazioni a sostegno della tesi, che si ritiene di non poter condividere, alla luce del ragionamento invece svolto a suo tempo dalle Sezioni Unite: difatti, se in virtù della L. 53/1994 la facoltà di notificazione in proprio è stata riconosciuta in via generale e a livello di sistema all'avvocato, e gli ulteriori requisiti della previa autorizzazione del consiglio dell'ordine competente e della procura alle liti hanno, a questo punto, solo la funzione di "attivare" tale funzione "genetica", allora non può in effetti ritenersi inesistente una notificazione eseguita da un avvocato sia pur in difetto dei presupposti abilitanti di cui alla L. 53/1994, a maggior ragione se si consideri che la stessa L. 53/1994 stabilisce che tali inosservanze siano sanzionate con la nullità²⁰.

In conclusione, si ritiene di poter affermare che, ove la notificazione sia effettuata da un avvocato regolarmente iscritto a un albo, il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella L. 53/1994 (e nella normativa da questa espressamente o implicitamente richiamata) provochi la mera nullità (giammai l'inesistenza) della notifica, come tale sempre suscettibile di sanatoria qualora lo scopo dell'attività risulti comunque raggiunto (cioè quando il destinatario della notificazione abbia posto in essere le attività difensive che la notificazione tendeva a stimolare).

¹⁹ Cass. Civ., Sez. II, 10 gennaio 2011, n. 357, in *CED Cassazione*, 2011.

²⁰ Anche a livello di giurisprudenza costituzionale pare affermato il principio secondo il quale la facoltà di notificazione inerisce all'avvocato in quanto tale, per il che eventuali irregolarità o inosservanze rispetto al modello normativo della L. 53/1994 costituirebbero al più semplici nullità e mai inesistenza, ove il soggetto notificatore fosse comunque un avvocato; in tal senso, è stata ritenuta non fondata «l'eccezione di inesistenza della notifica, sollevata dalla Regione Calabria sull'assunto che nei giudizi di costituzionalità non troverebbe applicazione l'art. 55 L. 18 giugno 2009, n. 69, che consente all'Avvocatura dello Stato di eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, che, a sua volta, legittima gli avvocati ad eseguire direttamente la notificazione, senza l'intermediazione dell'agente notificatore, anche mediante l'utilizzo del servizio postale. Infatti, gli atti relativi ai giudizi di costituzionalità, sono compresi nella formula dell'art. 55 in virtù del richiamo operato dall'art. 22 L. 11 marzo 1953, n. 87 alle "norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale", che, "in quanto applicabili", si osservano nel procedimento davanti alla Corte costituzionale» (Corte cost., 23 novembre 2011, n. 310, in *Sito uff. Corte cost.*, 2012).

Capitolo II

Il procedimento di attivazione della facoltà di notificazione dell'avvocato

Sommario: 1. La facoltà di notificazione e il ruolo dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine nella sua attivazione. – 2. Il procedimento autorizzativo: i) discrezionalità e condizioni ostative al rilascio. – 3. (segue): ii) mantenimento e revoca dell'autorizzazione. – 3.i. La revoca: a) come atto dovuto. – 3.ii. La revoca: b) come atto discrezionale, anche cautelare. – 3.iii. Esecutività e impugnazione della revoca. – 4. (segue): iii) ottenimento (e riottenimento) successivi a diniego e/o revoca dell'autorizzazione. – 5. (segue): iv) riottenimento della facoltà in caso di nuova iscrizione dell'avvocato, allo stesso o ad altro Ordine. – 6. (segue): v) pubblicità dei provvedimenti in materia di rilascio e/o revoca dell'autorizzazione.

1. La facoltà di notificazione e il ruolo dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine nella sua attivazione

Nel corso del capitolo precedente si è visto, fra l'altro, come la facoltà di notificazione sia una caratteristica “genetica” dell'avvocato, cioè rientri *naturaliter* fra le funzioni tipiche che il professionista assume per il solo fatto di essere iscritto a un albo tenuto da un consiglio dell'ordine degli avvocati; sia, cioè e in altri termini, una naturale esplicazione dello *ius postulandi*.

Ciò era stato riconosciuto dapprima dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite in un suo fondamentale arresto¹ ed è vieppiù confermato adesso, soprattutto in seguito alla modifica dell'art. 1 L. 53/1994², essendo stato soppresso per le notificazioni effettuate col mezzo della posta elettronica certi-

¹ Cass. Civ., Sez. Un., 1 dicembre 2000, n. 1242, in *Mass. Giur. It.*, 2000; si veda *amplius retro*, al capitolo 1, § 8.

² La modifica in parola è stata introdotta dall'art. 46, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

ficata il requisito della preliminare e generale autorizzazione del consiglio dell'ordine.

Allo stato della normativa, dunque, una prima conclusione da trarre è che la facoltà di notificazione degli atti, giudiziali e stragiudiziali, in materia civile e amministrativa, inerisce *sic et simpliciter* all'avvocato quando questi la eserciti in via telematica, mentre necessita di quella che potremmo chiamare "attivazione" per quanto concerne invece l'esercizio a mezzo del servizio postale o la forma diretta di cui agli artt. 4 e 5 L. 53/1994.

La *ratio* sottostante l'esclusione dell'autorizzazione consiliare per le notificazioni tramite PEC è ben comprensibile e per certi versi apprezzabile: si è in tal modo inteso di favorire e sveltire l'entrata a regime del processo civile telematico (che, all'epoca della riforma citata, stava muovendo faticosamente i suoi primi passi); e tuttavia non si può non rilevare come un tanto introduca una palese e ingiustificabile disparità di trattamento, che dovrebbe essere sanzionata a livello di illegittimità costituzionale.

Come meglio preciseremo in prosieguo di trattazione, difatti, se la *ratio* dell'autorizzazione consiliare (e della sua successiva revoca) è quella di garantire un *minimum* di attendibilità nell'avvocato cui è attribuito, coi limiti visti in precedenza, lo *status* di pubblico ufficiale (o, in altri termini, che è parificato per certi versi al pubblico ufficiale giudiziario), non si vede alcuna ragione per non includere nella disciplina autorizzativa anche la facoltà di notificazione tramite posta elettronica certificata.

Anzi, proprio le concrete modalità della notificazione tramite PEC richiederebbero, invece, almeno quel *minimum* garantito dall'autorizzazione consiliare: difatti, mentre sia nella notificazione diretta sia nella notificazione postale la conformità delle copie notificate all'originale viene attestata da soggetti terzi e pubblici (il consiglio dell'ordine degli avvocati e l'addetto all'ufficio postale), nella notificazione tramite PEC tutto è affidato all'avvocato notificante.

È pur vero, si obietterà, che gli artt. 16-*bis*, comma 9-*bis*, 16-*decies* e 16-*undecies* D.L. 179/2012 hanno riconosciuto all'avvocato il potere – con "considerazione" di pubblico ufficiale a tutti gli effetti – di attestare la conformità delle copie agli originali da cui sono tratte (e ciò sia dall'analogico al digitale, sia viceversa); ma è altrettanto vero, di contro, che tale potere è pur sempre circoscritto all'ambito del giudizio nel quale l'avvocato è costituito quale difensore e procuratore della parte, mentre la L. 53/1994 spiega i propri effetti anche al di fuori del processo: al di là degli atti stragiudiziali, non può negarsi che l'atto di citazione venga notificato *prima* che l'avvocato si costituisca nel processo (il che avviene solo con la successiva iscrizione a ruolo della causa).

Né si comprende perché la posta elettronica certificata dovrebbe *ex se* offrire maggiori garanzie rispetto alla posta tradizionale (la legge si limita a equipararne gli effetti).

Lo stato attuale della legislazione *in materia*, dunque, restituisce non poche né trascurabili perplessità; al momento, è possibile concludere nel senso che la L. 53/1994 abbia incluso nelle prerogative tipiche dell'avvocato la facoltà di effettuare *in proprio* determinati tipi di notificazioni, scegliendo tuttavia di assoggettare alcuni di questi (cioè, le notificazioni dirette e quelle tramite il servizio postale "tradizionale") a una particolare disciplina autorizzatoria e al rispetto di precisi incumbenti (fra i quali, la tenuta di un registro cronologico), da cui è del tutto affrancata l'attività di notificazione per via telematica.

Poiché anche il riconoscimento della facoltà notificatoria all'avvocato obbediva alla *ratio* di assicurare maggiore efficienza e celerità all'*iter* processuale (sgravando gli uffici UNEP da un notevole carico di lavoro), non si vede per quale ragione la modalità telematica di effettuazione della notificazione debba ricevere il trattamento di estremo favore che le è stato riservato.

Più logico e congruente sarebbe stato (e sarebbe), allora, assoggettare *tutte* le forme di notificazione esperibili dall'avvocato al medesimo regime: quindi, ove si fosse voluto privilegiare la speditezza processuale, più corretto sarebbe stato eliminare *tout court* l'autorizzazione consiliare (anche se chi scrive non ha imbarazzi ad affermare che sarebbe stato preferibile, proprio in considerazione della dignità della figura professionale dell'avvocato, non introdurre alcuna esclusione rispetto alla necessità della previa autorizzazione consiliare e trattare, sotto questo aspetto, anche la notificazione telematica alla stregua delle altre forme consentite).

Al di là di siffatte considerazioni, si deve in ogni caso ritenere che, posto che la facoltà notificatoria inerisce all'avvocato in quanto tale, l'autorizzazione consiliare svolga quindi una mera funzione di attivazione di tale facoltà, non certo costitutiva della stessa.

Orbene, l'art. 1 L. 53/1994 stabilisce che, per poter effettuare le notificazioni *in proprio*, l'avvocato dev'essere munito, da un lato di procura conferita dal cliente, dall'altro dell'autorizzazione rilasciata dal consiglio dell'ordine di appartenenza³.

³ Ciò vale anche per l'avvocato stabilito, ossia – giusta la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 – «il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea che esercita stabilmente in Italia la professione di avvocato con il titolo professionale di origine e che è iscritto nella sezione speciale dell'albo degli avvocati»; in tal

Si potrebbe dire che il primo requisito abilitativo è “speciale” o “particolare” – attinente, cioè, allo specifico contesto nel quale la notificazione dell’atto in questione dovrà operare – mentre il secondo ha portata “generale” ed è necessariamente presupposto dal primo: l’art. 7, comma 1, L. 53/1994, infatti, prescrive che l’avvocato “deve essere *previamente* autorizzato dal consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto”.

Sino all’ appena vista modifica dell’art. 1 avvenuta a opera del D.L. 90/2014, quanto testé affermato aveva valore generale; adesso, in verità, ciò vale “soltanto” per le notificazioni “analogiche” (postali o dirette): il primo virgolettato s’impone perché le notificazioni analogiche (il secondo è stato usato solo per evidenziare il termine in contrasto con quello di “telematico” riferito alle notificazioni via PEC) mantengono tuttora una loro rilevanza, anche quantitativa, di non poco momento, soprattutto se indirizzate a privati o comunque effettuate per fini esulanti dall’eventuale attività imprenditoriale o professionale del destinatario (ma su ciò ritorneremo ampiamente nel successivo capitolo dedicato alle notificazioni telematiche).

2. Il procedimento autorizzativo: i) discrezionalità e condizioni ostative al rilascio

L’avvocato che intenda avvalersi della facoltà di notificazione *in proprio* (con le salvezze che abbiamo visto *supra* e che qui ricordiamo per l’ultima volta, dandole poi per acquisite e presupposte nel prosieguo della trattazione) è obbligato a ottenere la relativa autorizzazione, presentandone domanda al consiglio dell’ordine degli avvocati nel cui albo è iscritto, secondo quanto disposto dall’art. 7, comma 1, L. 53/1994: nel dettaglio, la norma prescrive che per il rilascio dell’autorizzazione sia necessario che l’avvocato richiedente non abbia «procedimenti disciplinari pendenti» e non abbia «riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altra più grave sanzione».

La pendenza di un procedimento disciplinare ovvero l’aver in passato riportato sanzioni disciplinari più gravi dell’avvertimento e/o della censura costituiscono quindi condizione ostativa al rilascio dell’autorizzazione: in

senso, si possono leggere i pareri del Consiglio Nazionale Forense 24 maggio 2012, n. 33 (rel. Merli) e 14 dicembre 2011, n. 97 (rel. Picchioni), nonché la sentenza 30 settembre 2008, n. 105 del medesimo ente (pres. Alpa, rel. Mascherin) (tutti i testi citati sono rintracciabili sul sito istituzionale del CNF).

tali casi, il consiglio dell'ordine dovrà rigettare *sic et simpliciter* l'istanza di autorizzazione.

D'altro canto, l'assenza di tale condizione ostativa non implica che il consiglio sia tenuto – altrettanto *sic et simpliciter* – al rilascio dell'autorizzazione.

Difatti, la norma in esame precisa che «tale autorizzazione potrà essere concessa»: appare pertanto evidente come il rilascio dell'autorizzazione, pur nella sussistenza dei requisiti previsti, non sia obbligatorio per il consiglio dell'ordine, rientrando invece nella più ampia discrezionalità amministrativa dell'organo in questione.

Ciò si desume sia dall'inciso *supra* evidenziato, sia dalla previsione della norma stessa circa la potestà del consiglio di revocare l'autorizzazione in precedenza concessa, potestà che l'organo potrà esercitare «in tutti i casi in cui il consiglio dell'ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge», «anche indipendentemente dall'applicazione di sanzioni disciplinari» (art. 7, comma 1, cit.).

Di minor immediatezza, invero, stabilire in cosa concretamente possa sostanzarsi tale discrezionalità; di certo essa non ricorre quando difetti taluno dei presupposti richiesti dalla norma, poiché in tal caso il diniego costituisce atto dovuto.

Volendo comunque formulare almeno un'ipotesi (in difetto di precedenti reperibili), si potrebbe pensare al caso in cui l'avvocato richiedente risultasse destinatario di un esposto disciplinare⁴ non manifestamente infondato, e/o per un'infrazione per la quale potrebbe essere comminata una sanzione più grave della censura⁵, anche se tale esposto non avesse ancora dato luogo alla formale apertura del procedimento disciplinare (che, a' sensi degli artt. 50 e 58 L. 31 dicembre 2012, n. 247 ne determina la “pendenza”): evidenti ragioni di opportunità o quantomeno di prudenza, allora, potrebbero suggerire di negare l'autorizzazione, quantomeno temporaneamente.

Sotto un profilo di operatività pratica, giusta la previsione del comma 2 dell'art. 7 L. 53/1994, si può ritenere che, qualora il consiglio non ravvisi

⁴ Il consiglio dell'ordine, sebbene non sia più organo disciplinare, può comunque ricevere gli esposti e in ogni caso a segnalare al competente consiglio distrettuale di disciplina ogni notizia di illecito di cui venga a conoscenza, a' sensi dell'art. 50, comma 4, L. 247/2012.

⁵ Come si vedrà immediatamente *infra*, la semplice pendenza di un procedimento disciplinare oppure l'aver in passato riportato condanna alla sanzione della sospensione (o più grave ancora) sono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione.

ragioni di negare l'autorizzazione, il rilascio della stessa possa avvenire senza che il richiedente debba essere sentito personalmente (cosa che normalmente avviene), secondo un *iter* del tutto "interno" (deposito della richiesta scritta nella segreteria del consiglio, visto del consigliere delegato, deliberazione del consiglio e rilascio del provvedimento autorizzatorio).

L'audizione dell'interessato, viceversa, è necessaria quando il consiglio ritenga di non poter accogliere la richiesta di autorizzazione, a pena di nullità del provvedimento di reiezione⁶.

3. (segue): ii) mantenimento e revoca dell'autorizzazione

Le stesse ragioni che sovrintendono al rilascio dell'autorizzazione valgono altresì per il mantenimento della stessa.

Tuttavia, mentre per il rilascio originario dell'autorizzazione si richiede che l'avvocato istante non abbia né procedimenti disciplinari pendenti né precedenti disciplinari di una certa rilevanza, per quanto concerne la revoca dell'autorizzazione concessa l'art. 7, comma 1, prescrive che il consiglio dell'ordine debba procedere in tal senso «in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall'applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio dell'ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge».

Si può, quindi, individuare una sorta di "doppio binario".

3.i. La revoca: a) come atto dovuto

La revoca si configura come atto dovuto ogniqualvolta sia stata applicata all'avvocato una sanzione disciplinare di gravità non inferiore alla sospensione dall'esercizio della professione (quindi, oltre alla sospensione, comporta la revoca *ipso iure* anche la radiazione⁷).

⁶ «L'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53 prescrive l'audizione del professionista solo nelle ipotesi di rigetto dell'istanza o revoca della concessa autorizzazione. Pertanto il provvedimento di rigetto dell'istanza di autorizzazione deve ritenersi nullo se adottato senza la previa audizione dell'interessato» [Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Bonazzi), sentenza 28 ottobre 1995, n. 104 (dal sito istituzionale del CNF)].

⁷ La formulazione un po' farraginoso («sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione») si comprende avendo mente alla circostanza che, all'epoca in cui fu promulgata la L. 53/1994, tra la sospensione dall'esercizio della pro-

In tal caso, è da ritenere che la revoca sia applicabile quando la decisione sanzionatoria è divenuta irrevocabile; si richiede, pertanto, un'iniziativa *ad hoc* del consiglio dell'ordine, mentre la revoca non potrebbe essere disposta nel contesto della decisione disciplinare di primo grado che applicasse una delle sanzioni *de quibus* all'avvocato.

Si ritiene, infatti, che la norma abbia inteso esplicitare le conseguenze del venir meno di una condizione soggettiva dell'avvocato autorizzato (così che, se tale difetto fosse sussistito al momento della richiesta dell'autorizzazione, ne sarebbe stato impedito *ab origine* il rilascio), piuttosto che introdurre una sorta di sanzione amministrativa accessoria.

3.ii. La revoca: b) come atto discrezionale, anche cautelare

Viceversa, la revoca assume natura di atto discrezionale in ogni altro caso in cui il consiglio dell'ordine ravvisi ragioni di inopportunità nel consentire il permanere della facoltà in capo all'avvocato.

In tale prospettiva, essendo espressamente precisato che la revoca può essere disposta «anche indipendentemente dall'applicazione di sanzioni disciplinari» e «anche in via cautelare», il consiglio dell'ordine può provvedere pure senza che un procedimento disciplinare vero e proprio sia (ancora) instaurato.

Ovviamente, il provvedimento di revoca andrà assunto previa audizione dell'interessato ed espressamente motivato sul punto (art. 7, comma 2, L. 53/1994).

Per quanto appena esposto, peraltro, si deve pure ritenere che nulla osti alla revoca anche nel caso che sia stata adottata una decisione disciplinare di primo grado, sia pur non (ancora) irrevocabile (perché impugnata dall'inculpato condannato oppure nella pendenza dei termini per l'impugnazione).

3.iii. Esecutività e impugnazione della revoca

In tutti i casi, il provvedimento di revoca è immediatamente esecutivo (art. 7, comma 2, L. 53/1994).

fessione e la radiazione era prevista, in ordine di gravità, anche la cancellazione dall'albo; il nuovo ordinamento forense, di cui alla L. 247/2012, ha opportunamente semplificato, abrogando la cancellazione per motivi disciplinari. Peraltro, non sfuggirà il rilievo che la radiazione (così come la cancellazione), rimuovendo dall'albo l'avvocato che ne è colpito, travolge ogni facoltà del professionista, inclusa quella di notificazione: in tal caso, prevedere un espresso provvedimento di revoca appare quantomeno pletorico.

La distinzione testé delineata assume rilievo soprattutto per quanto attiene l'impugnabilità del provvedimento di diniego o di revoca: a' sensi del comma 2 dell'art. 7, l'interessato può presentare impugnazione al Consiglio nazionale forense, entro dieci giorni dalla notificazione del relativo provvedimento e per soli motivi di legittimità.

L'impugnazione in parola (a differenza di quella avverso le decisioni disciplinari) non ha efficacia sospensiva del provvedimento impugnato (art. 7, comma 2, L. 53/1994).

Pertanto, l'avvocato cui sia stata revocata l'autorizzazione dovrà immediatamente consegnare al consiglio dell'ordine il proprio registro cronologico delle notificazioni (di cui tratteremo *infra*), sul quale verranno annotati il provvedimento di revoca ed, eventualmente, l'annullamento del medesimo (art. 7, comma 3, L. 53/1994).

4. (segue): iii) ottenimento (e riottenimento) successivi a diniego e/o revoca dell'autorizzazione

Rimane da stabilire se tanto il diniego di rilascio quanto la revoca dell'autorizzazione impediscano in assoluto l'eventuale successivo rilascio di una nuova autorizzazione.

Occorre, a nostro avviso, distinguere se il diniego e/o la revoca siano dipesi dalla sussistenza delle condizioni ostative espressamente previste dalla L. 53/1994 (atto dovuto) oppure da valutazioni di opportunità del consiglio dell'ordine (atto discrezionale).

Altresi, sono da distinguere le ipotesi in cui diniego e/o revoca siano stati ritualmente impugnati da quelle in cui alcuna impugnazione sia stata sollevata.

Nulla quaestio, si ritiene, se il provvedimento negativo del consiglio dell'ordine sia stato annullato dal Consiglio nazionale forense o dalla Corte di cassazione, salva la discrezionalità del consiglio dell'ordine di negare o revocare l'autorizzazione per altri motivi.

L'art. 7 L. 53/1994 non precisa, invero, quali rimedi siano eventualmente esperibili avverso la pronuncia in sede d'impugnazione resa dal C.N.F.; d'altro canto, non essendo espressamente stabilita la non impugnabilità della decisione del C.N.F., si è portati a ritenere, in analogia con la normativa in materia di procedimento disciplinare degli avvocati, che avverso la sfavorevole pronuncia del C.N.F. l'avvocato possa ricorrere in ultima istanza alla Corte di cassazione.

Ove, invece, non sia stato impugnato il provvedimento negatorio o revoca-

torio del consiglio dell'ordine (e salvo il caso di un intervento del consiglio stesso in autotutela), certamente non sarà possibile autorizzare (o riautorizzare) l'avvocato che versi nelle condizioni ostative espressamente previste dall'art. 7 L. 53/1994: in tali casi, infatti, diniego e revoca si configurano quali atti dovuti.

Diversamente è a ritenersi, invece, nel caso di diniego e/o revoca adottati nell'esercizio della potestà discrezionale del consiglio dell'ordine, ben potendosi successivamente ravvisare il venir meno delle ragioni che avevano indotto in precedenza a negare o revocare l'autorizzazione.

5. (segue): iv) riottenimento della facoltà in caso di nuova iscrizione dell'avvocato, allo stesso o ad altro Ordine

Non sono infrequenti i casi di cancellazione dell'avvocato dall'albo, sia volontaria sia obbligatoria, senza che un tanto dipenda da o sia connesso a vicenda disciplinare, come non è infrequente che l'avvocato, successivamente, richieda di essere nuovamente iscritto all'albo.

Per fare un esempio, pensiamo al caso in cui l'avvocato chieda la cancellazione o, piuttosto, la sospensione volontaria⁸ per aver assunto una carica, pubblica o privata, incompatibile con l'esercizio della professione, per poi richiedere la reinscrizione all'albo o la cessazione della sospensione una volta che sia cessato dalla carica che ne generava l'incompatibilità.

Neppure accade di rado che un avvocato debba richiedere il c.d. trasferimento, cioè la cancellazione dall'albo in cui è attualmente iscritto e la successiva iscrizione in albo tenuto da altro ordine, per aver altrove trasferito il proprio studio principale (artt. 7 e 17 L. 247/2012).

Sia nel caso di reinscrizione, sia nel caso di trasferimento, è da ritenere che l'avvocato dovrà nuovamente richiedere l'autorizzazione al consiglio dell'ordine, a' sensi dell'art. 7 L. 53/1994:

– nel caso della reinscrizione, perché con la cancellazione l'avvocato è decaduto automaticamente dalla pur concessa facoltà (se non altro, perché presupposto della facoltà stessa è l'iscrizione a un albo degli avvocati);

– nel caso del trasferimento, perché da un lato si deve ritenere operante il medesimo meccanismo appena esaminato a proposito della cancellazione

⁸ Introdotta con l'art. 20 della L. 31 dicembre 2012, n. 247, "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense".

tout court; dall'altro, perché il rilascio e il mantenimento dell'autorizzazione competono al consiglio dell'ordine nel cui albo l'avvocato è iscritto (e si è visto in precedenza come l'autorizzazione possa essere negata o revocata anche nell'assenza delle circostanze ostative espressamente previste dalla norma).

Diversa considerazione merita, invece, la ricordata fattispecie della "sospensione dall'esercizio professionale", di cui all'art. 20 L. 247/2012.

Detta norma, infatti, prescrive che «sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica: l'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l'avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l'avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500.000 abitanti» (art. 20, comma 1, L. 247/2012).

Al di fuori di tali casi, la sospensione può essere anche disposta a richiesta dell'avvocato stesso (art. 20, comma 2, L. 247/2012).

Poiché la sospensione non comporta la cancellazione dall'albo, ma solo la relativa annotazione nell'albo (art. 20, comma 3, L. 247/2012), non si ritiene che l'avvocato sospeso a' sensi dell'art. 20 L. 247/2012 decada dall'autorizzazione alla notificazione *in proprio*.

Né d'altro canto la sospensione disciplinata dall'art. 20 cit. ha natura disciplinare, di talché neppure sotto questo aspetto può ritenersi ammissibile la decadenza o la revoca dell'autorizzazione.

Tuttavia, essendo l'avvocato così sospeso comunque inibito (*rectius*, non abilitato) all'esercizio dell'attività professionale, è logico inferire che neppure possa procedere ad attività notificatorie a' sensi della L. 53/1994.

Non constano precedenti in merito: volendo comunque prendere posizione al riguardo, appare ragionevole che l'avvocato sospeso a' sensi dell'art. 20 L. 247/2012 sia comunque tenuto a consegnare al consiglio dell'ordine di appartenenza il proprio registro cronologico delle notificazioni (vedi *retro*), sul quale andranno annotate l'inizio e la cessazione della sospensione.

6. (segue): v) pubblicità dei provvedimenti in materia di rilascio e/o revoca dell'autorizzazione

Il comma 4 dell'art. 7 L. 53/1994 prevede che «i provvedimenti del consiglio dell'ordine adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici nei modi più ampi».

Stante la formulazione letterale della norma, si deve ritenere che debbano essere resi noti al pubblico sia i provvedimenti di concessione sia quelli di revoca dell'autorizzazione alla notificazione in proprio.

La *ratio* della disposizione è evidentemente di consentire le opportune verifiche del caso (al di là dei rilievi quantomeno disciplinari dal lato dell'avvocato notificante, eventuali carenze nella legittimazione all'attività notificatoria potrebbero costituire oggetto di rilevanti eccezioni processuali: si veda quanto esposto *amplius retro*, al capitolo 1, § 8).

In tal senso deve intendersi la prassi adottata da alcuni consigli dell'ordine di pubblicare sui propri siti internet l'elenco degli avvocati autorizzati alle notificazioni in proprio, con indicazione del relativo provvedimento.

Un'altra prassi nota consiste nella comunicazione dell'elenco degli avvocati autorizzati alle notificazioni in proprio alla segreteria del presidente del tribunale.